

Aborto, libertà della donna e anticomunismo

L'approvazione, da parte delle commissioni Giustizia e Sanità della Camera, dell'articolo 2 della proposta di legge sull'aborto ha provocato aspre reazioni di alcuni esponenti politici e organi di stampa. Che sulla materia trattata nell'articolo approvato (le circostanze in cui è consentita l'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni) non vi fosse unanimità e vi fossero anzi obiezioni da parte di alcuni partiti «laici» era cosa nota. Il quesito se l'aborto debba essere totalmente liberalizzato o condizionato a ragioni di ammissibilità impegnata lungo tempo il dibattito politico, giuridico e morale in ogni parte del mondo. E fino ad alcuni giorni orsono, tale dibattito si era svolto anche in Italia in termini civili e responsabili. Ultimamente però il dibattito è stato soppiantato dall'acuta polemica fino a sconfinare in tentativi scoperti e volgari di aggressione e di mistificazione.

È apparsa la più smaccata demagogia: i comunisti sono stati perfino accusati di disertare il campo dei diritti civili (con Cariglia), di avere paura della emancipazione femminile (on. Magnani Noga) e addirittura di trescare con Almirante (on. Fortuna e Manifesto).

Siamo troppo consapevoli della immensa e drammatica delicatezza umana e sociale del problema, per accettare di farci trascinare sul terreno di una tale scomposta diatriba. Ma non possiamo permettere che sia oscurata la verità sia sui contenuti delle norme da noi approvate, sia sulle ragioni del nostro atteggiamento.

È anzitutto opportuno liquidare il più volgare degli argomenti anticomunisti: quello del presunto «inquinamento» missino. Il MSI non ha niente a che vedere con la legge che si sta discutendo: mosso esclusivamente da cinici calcoli di opportunità si è accodato, fin dal primo momento, alla posizione reazionaria e oscurantista sancita dal codice Rocco. L'esclusivo carattere strumentale del suo voto è dimostrato dal fatto che esso ha votato a favore nelle commissioni Sanità e Giustizia mentre nella commissione Affari costituzionali si era allineato con le osservazioni contrarie formulate dal presidente Riz. Dunque il fascista fa il suo sporco mestiere ed è intollerabile che su questo si speculi anche da parte di giornali che si pretendono seri e responsabili. Tanto più che il voto fascista è assolutamente ininfluente sul rapporto di forze determinatosi sull'articolo 2: il risultato non sarebbe cambiato se i fascisti si fossero atteggiati secondo la loro genuina ispirazione repressiva e reazionaria.

Ma veniamo alla sostanza. Perché tanto (artificioso) scandalo per la posizione del PCI sulla cosiddetta liberalizzazione (meglio sarebbe dire: privatizzazione) incondizionata dell'aborto? Da sempre i comunisti, in ragione della loro visione dell'uomo e della società, hanno sostenuto che l'aborto, lungi dall'essere espressione di libertà, è in effetti una manifestazione estrema della difficoltà della coppia, e specie della donna, di compiere una libera e consapevole scelta nella procreazione, è una circostanza traumatica della vita. La unica vera affermazione di libertà sarebbe la liberazione dall'aborto, la liberazione da questa forma violenta e traumatica di controllo delle nascite.

Per questo l'impegno essenziale deve essere quello rivolto a ridurre le dimensioni patologiche del fenomeno, a porre la coppia nelle condizioni obiettive e soggettive di evitare le gravidanze non desiderate, a liquidare ogni aspetto di repressione legale di questa piaga, a impedire la condizione distruttiva e socialmente iniqua della clandestinità, a promuovere una vasta e costante opera di educazione sessuale sullo sfondo di una trasformazione radicale dei rapporti sociali e di una elevazione della quantità e della qualità degli strumenti pubblici e gratuiti di sanità, igiene, protezione.

È sempre stato presente in noi il dubbio che, limitando l'intervento sociale alla sola sfera delle condizioni materiali per l'esercizio delle determinazioni private del singolo, si possa davvero realizzare una più ampia area di affermazione della libertà (tutto il pensiero socialista è addensato nella demistificazione di questa visione privatistica) e non piuttosto si dilati il rischio, con l'uso incondizionato dell'aborto come strumento di controllo delle nascite, di una più grave subordinazione e penosa costrizione della donna.

Ecco da dove muove la nostra posizione sull'art. 2 ma anche sull'art. 1 (quello che, contro l'espressa volontà della DC e del MSI, ha abolito il «reato» di aborto). È quindi stolto o frutto di ignoranza vedere nell'appoggio del PCI alle norme che legittimano l'aborto qualcosa di diverso da una complicità e autotropa affermazione delle proprie posizioni, da collegare con questioni o propositi di tutt'altra natura, come sarebbero quelli di schieramento politico. Sostengano pure, altri, posizioni diverse dalle nostre, e un loro ovvio diritto; ma badino a non mostrarsi, essi appunto, la corda di un inconfondibile strumentalismo. Se si vuole davvero essere tutti all'altezza della situazione, occorre il massimo di correttezza, di serenità e

anche di rapidità nelle decisioni. Perché puntare su rotture o tensioni artificiali, e talora per motivi estranei alla materia del contendere, vuol dire giocare sulla pelle di quelle donne in nome delle quali si dice di voler agire. Diradato il polverone delle illusioni, occorre diradare quello delle incomprensioni. Qual è dunque il contenuto reale dell'art. 2? Esso suona letteralmente così:

«L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni: a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porrebbero a un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro.

b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di rapporti carnali fra le persone indicate nell'art. 564 primo comma del codice penale» (si tratta di rapporti carnali fra discendenti, ascendenti, affini in linea retta, sorella o fratello ndr).

Questo testo legislativo copre in pratica tutte le ipotesi e le eventualità dei casi in cui la donna debba abortire, meno quello del tutto astratto fra cui desideri abortire senza fondata ragione muovendo dall'idea di considerare l'aborto uno strumento ordinario di limitazione delle nascite (in pratica, dall'idea aberrante che l'aborto costituisca un'ordinaria alternativa a strumenti e metodi di prevenzione della gravidanza).

Queste norme, inoltre, vanno lette in connessione con quelle che le precedono e con quelle che le seguiranno nella legge. In pratica esse integrano, con ampiezza e con inaudita sensibilità per le condizioni personali, sociali, economiche e familiari della donna, la fondamentale conquista di principio segnata nell'art. 1 (l'abolizione della barbara norma repressiva del codice fascista) e affermano in concreto il concetto riformatore proclamato dalla Corte costituzionale, per il quale nella gravidanza non deve essere considerata solo la sorte del nascituro ma anche la vita e la salute della donna. Qui è il grande passo avanti di civiltà che la legge realizza e che l'art. 2 specifica.

A questo stesso concetto di affermazione del primordiale interesse umano della donna dovranno ispirarsi le norme (il noto art. 5) relative all'accertamento delle circostanze che legittimano l'aborto.

Attorno a queste norme si sta lavorando intensamente in questi giorni: vi hanno lavorato, in particolare, comunisti e repubblicani ed è real-

istico prevedere un miglioramento del testo sottoposto alla discussione sulla linea della maggiore corresponsabilizzazione e intervento della donna nel rapporto con il rappresentante sanitario.

Desideriamo su questo punto, come sull'insieme della legge, il massimo del consenso, e per questo lavoriamo, ma pensiamo che sia da respingere la pretesa del «tutto o niente». Rammentiamo a coloro che vorrebbero il tutto (cioè, la liquidazione completa dell'accertamento delle circostanze legittimanti) che proprio l'on. Fortuna, nella sua originaria proposta di legge, prevedeva una casistica pressoché eguale a quella del testo in discussione e in più l'intervento non di uno ma di ben tre medici e a spese della donna. E rammentiamo a tutti che solo la proposta comunista prevedeva — come prevede ora il testo unificato — la piena automaticità e gratuità dell'assistenza sanitaria per l'aborto.

At compagni socialisti, in particolare, vogliamo dire che il movimento operaio non può non muoversi, in questioni di tanta portata, nella considerazione realistica e rispettosa di posizioni e di sensibilità ideali e morali di tanta parte del popolo e delle stesse classi lavoratrici, il che non significa affatto subordinare a posizioni arretrate una battaglia di libertà, ma sforzarsi di affermare più avanzati diritti di civiltà nel maggiore consenso possibile. E' stata questa per noi una costante, ogni qual volta si è trattato di diritti e di valori fondamentali.

Infine vogliamo ancora una volta ribadire la necessità che non si perda tempo, che non si sacrifichi alla estremizzazione di dissensi anche legittimi o a preoccupazioni estranee la conclusione ravvicinata di questa importante battaglia. Troppo tempo si è perso. Lo si è perso per schermaglie pretestuose come quelle dell'on. Fortuna attorno alla inammissibilità di una decisione del Parlamento in pendenza di un referendum abrogativo e attorno alla presunta impossibilità di discutere contestualmente più articoli della stessa legge. Tempo si è perso con la decisione dell'on. Frasca di rinviare la sostituzione dei relatori socialisti dimissionari e di aggiornare la commissione a martedì prossimo. Vogliamo che nella prossima settimana la legge possa passare all'esame dell'aula. Non si dimentichi che ogni giorno centinaia di donne corrono i rischi dell'aborto clandestino e della galera.

IL TESTO UNIFICATO DEL DISEGNO DI

LEGGE SULL'ABORTO

ART. 1

La legge garantisce e tutela il diritto alla procreazione cosciente e responsabile e il rispetto della vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza non deve essere usata come mezzo per il controllo delle nascite ed è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti.

ART. 2

La interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni: A) quando la gravidanza o il parto o la maternità potrebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro; B) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di incesto.

ART. 3

La interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi novanta giorni è consentita: A) quando la gravidanza o il parto o il post-partum comportino pericolo per la vita della donna; B) quando siano intervenuti fatti o accertamenti di natura sanitaria, fra cui quelli relativi a gravi malformazioni fetali o a gravi anomalie congenite del nascituro, che determinino un pericolo di rilevante compromissione per la salute fisica o psichica della donna.

ART. 4

La interruzione della gravidanza deve essere praticata da un medico ostetrico-ginecologo presso un ente ospedaliero, tra quelli indicati dall'articolo 20 della legge n. 132

del 12 febbraio 1966; ovvero presso case di cura autorizzate dalla Regione, sulla base dei requisiti igienico-sanitari e della presenza di adeguati.

Presso le case di cura autorizzate il numero annuo degli interventi di interruzione della gravidanza non può superare il ventimillesimo per cento del totale degli atti ospedalieri di servizi ostetrico-ginecologici.

ART. 5

La donna che intenda interrompere la gravidanza allorché si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 2 e 3, lettera B, si rivolge ad un ente ospedaliero o ad una casa di cura autorizzata, eventualmente presentando il parere di un medico di sua fiducia o di un consultorio familiare o altra documentazione ritenuta idonea.

Nei casi previsti dall'articolo 2, la richiesta deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno dall'inizio della gravidanza.

Nei casi previsti dalla lettera B dell'articolo 2 deve essere presentato un certificato, rilasciato dall'autorità giudiziaria competente, attestante la denuncia ed indicante la data in cui secondo la denuncia stessa il fatto sarebbe avvenuto.

Il Consiglio sanitario dell'ente ospedaliero designa annualmente uno o più medici dell'ente stesso, che dichiarino preventivamente di non avere obiezioni di coscienza sull'aborto, incaricati di esaminare singolarmente le richieste di interruzione della gravidanza.

Il medico incaricato, rilasciato alla donna attestato di avvenuta richiesta di interruzione della gravidanza, è tenuto ad informarla dei rischi cui va incontro sia nella ipotesi di interruzione della gravidanza sia nell'ipotesi di con-

tinuazione della stessa, e deve chiedere all'interessata di soprassedere alla sua richiesta per otto giorni affinché possa riflettere. Entro tale termine il medico incaricato deve compiere le necessarie verifiche ed accertamenti, ricorrendo ove occorra al parere di specialisti, ed esprimere le proprie motivate determinazioni sull'esistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 lettera B, fornendo contestualmente certificazione all'interessata nel caso in cui questa confermi la sua decisione.

Nel caso previsto dall'articolo 2, se il medico incaricato non provvede nel termine di otto giorni dalla richiesta, la stessa si intende accolta. In caso di mancata pronuncia da parte del medico incaricato nel termine prescritto, la amministrazione dello ospedale, sentito il consiglio sanitario, ne valuta i motivi ai fini dell'adozione, in base ai propri regolamenti, dei provvedimenti necessari.

Se la donna, per avviare la procedura prevista dal presente articolo, si rivolge ad una casa di cura autorizzata, i compiti previsti dai precedenti commi sono svolti dal direttore sanitario della medesima casa di cura, che assume la responsabilità della certificazione. In tale caso, le valutazioni ed i provvedimenti di cui al precedente comma sono di competenza del medico provinciale.

ART. 6

Il medico incaricato che, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di interruzione della gravidanza, basata su fatti od accertamenti di cui alla lettera B dell'articolo 3, non si pronuncia sulla richiesta stessa è punito con le sanzioni previste dall'articolo 328 del Codice penale.

ART. 7

Nel caso previsto dalla lettera A dell'articolo 3, il medico, quando abbia dovuto procedere ad una interruzione di gravidanza per salvare la vita della madre, ne dà comunicazione al direttore sanita-

rio o al medico incaricato dell'ospedale o della casa di cura ove si è verificato l'intervento od il successivo ricovero, fornendo tutte le notizie e la documentazione che questi ritenga necessarie.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ove sussista la possibilità di vita autonoma del feto, il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni cautela idonea a salvaguardare la vita stessa.

ART. 8

Il medico incaricato di esaminare una richiesta di interruzione della gravidanza, basata sull'incidenza sulla salute della donna delle condizioni economiche, sociali e familiari della donna stessa, informa quest'ultima dei diritti e degli aiuti esistenti a favore della madre e del figlio, sollecitando anche, attraverso i servizi pubblici preposti all'assistenza, ogni opportuno intervento.

In caso di malformazioni o anomalie congenite del feto il medico incaricato dà adeguati ragguagli sulle loro cause e caratteristiche, nonché sulle misure per prevenire il ripetersi di analoghi casi.

In ogni caso il medico che procede all'interruzione della gravidanza fornisce alla donna tutte le informazioni necessarie per il controllo delle nascite.

ART. 9

La richiesta prevista dall'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna anche se non ha raggiunto la maggiore età. In questo caso devono essere interpellati coloro che esercitano sulla donna stessa la potestà o la tutela.

Quando le persone interpellate ai sensi del comma precedente rifiutano il consenso o non si esprimono, il medico incaricato, effettuate le verifiche e gli accertamenti di cui alla presente legge, può egualmente autorizzare l'interruzione della gravidanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 5.

Nell'ipotesi di cui al prece-

dente comma non si applica il sesto comma dell'articolo 5 e il medico incaricato che non provvede ad esprimersi nel termine di dieci giorni dalla richiesta è punito con le sanzioni previste dall'articolo 328 del Codice penale.

ART. 10

La richiesta prevista dall'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna, anche se inabilitata per infermità di mente. In questo caso deve essere interpellato il curatore. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 9.

ART. 11

La richiesta prevista dall'articolo 5 è presentata personalmente dalla donna interdetta, o dal marito o da chi esercita la tutela su di lei o ne ha comunque la rappresentanza, o dai parenti entro il quarto grado, o dagli affini entro il secondo grado, o dal medico curante.

Il medico incaricato trasmette immediatamente la richiesta al giudice tutelare ed effettua le verifiche e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'articolo 5.

Il giudice tutelare, uditi l'interdetta, il tutore e colui che ha avanzato la richiesta, e presa visione del parere del medico incaricato, decide entro cinque giorni dall'autorizzazione ad interrompere la gravidanza, con decreto non impugnabile.

ART. 12

Il personale medico e paramedico può essere esonerato, su preventiva richiesta, dal prendere parte agli interventi per l'interruzione della gravidanza, quando il suo rifiuto sia determinato da obiezioni di coscienza nei confronti della presente legge.

L'ente ospedaliero o la casa di cura autorizzata sono tenuti in ogni caso ad assicurare, mediante adeguate misure, la possibilità che gli interventi siano effettuati.

Il diritto di rifiuto non può essere esercitato se il suo esercizio può influire sul buon andamento dell'intervento di

interruzione della gravidanza, con pericolo di danno grave per la salute o per la vita della donna incinta.

ART. 13

L'ente ospedaliero o la casa di cura nei quali l'intervento è stato effettuato, sono tenuti ad inviare, al medico provinciale competente per territorio, una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento e della documentazione sulla base della quale esso è avvenuto, senza fare menzioni dell'identità della donna.

Il medico provinciale, che abbia fondati motivi di ritenere che vi siano state irregolarità nell'applicazione della legge, svolge le necessarie indagini, con il vincolo del segreto d'ufficio e, in caso di accertamento di irregolarità, applica le sanzioni di sua competenza o inoltra rapporto all'autorità competente.

ART. 14

Le spese di accertamento, intervento, cura ed eventuale degenza conseguenti all'interruzione della gravidanza nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 sono a carico del fondo ospedaliero, istituito dall'articolo 14 del decreto legge 3 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste nel precedente comma sono a carico degli enti mutualistici.

ART. 15

Chiunque, per ragione di professione o d'ufficio, abbia conoscenza del fatto che una persona abbia richiesto o subito una interruzione della gravidanza nei casi e nei modi previsti dagli articoli precedenti e ne riveli o divulghi la identità incorre nelle pene previste dall'articolo 326 del Codice penale.

ART. 16

Chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, cagiona l'aborto di una donna col consenso di

lei è punito con la reclusione sino a tre anni.

Se dal fatto previsto dal precedente comma deriva la morte della donna, la pena è la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. La donna che ha consentito all'aborto è punita con la multa da lire 5000 a lire 100.000.

Ove il giudice, tuttavia, in qualunque stato o grado del giudizio accerti che l'aborto è avvenuto senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli precedenti, ma sussistendo le condizioni previste dall'articolo 2, o comunque che la donna è stata determinata all'aborto da motivi di carattere morale, sociale ed economico di particolare rilevanza, dichiara la donna non punibile.

ART. 17

Il medico che pratica l'interruzione della gravidanza al di fuori degli istituti indicati dall'articolo 4, su una donna che ha ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 5, è punito con l'ammenda sino a lire 100.000. In questo caso la donna non è perseguibile.

ART. 18

Chiunque cagiona l'aborto di una donna senza il consenso di lei è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

La stessa pena si applica: 1) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpo con l'inganno;

2) se la donna è minore degli anni quattordici o non ha capacità di intendere e di volere, al di fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 11.

Se dal fatto previsto dal presente articolo deriva la morte della donna, la pena è la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale, la pena è la reclusione da sei a dodici anni.

ART. 19

Il titolo X del libro II del Codice penale è abrogato.

Partito Comunista Italiano
Federazione di Padova